ACCORDO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE (Art. 14 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004)

Ad	Addì del mese di	dell'anno	, presso la sede del Comune di
All	Albiate, tra:		
-	il Comune di Triuggio, C.F 83007340157, rappresentato da Comm. Giuseppe La Mendola, nato a		
	Caltagirone il 1.1.1957, in qualità di Responsa deliberazione di Giunta Comunale n del		
-	- il Comune di Albiate, C.F. 02788420152, rappres 24.8.1962, in qualità di Responsabile del Settore deliberazione di Giunta Comunale n del	e Polizia Locale e Pr	otezione Civile, in esecuzione della

PREMESSO

che l'art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004 disciplina l'utilizzo di personale assegnato da altri Enti del comparto Regioni e Autonomie Locali con il consenso dei lavoratori interessati, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Triuggio consente l'utilizzazione parziale, n. 2 ore settimanali, nel rispetto delle disposizioni normative, del proprio messo-notificatore per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019. La presente convenzione potrà cessare in qualsiasi momento con facoltà per ogni Comune di recedere unilateralmente con provvedimento della propria Giunta Comunale da comunicare all'altro Comune con preavviso non inferiore a mesi uno, salvo diversi accordi stipulati con il consenso di entrambe le parti, prima della scadenza definitiva del 30 giugno 2019.

ART. 2 – GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il dipendente opererà, nel periodo di assegnazione indicato nel precedente art. 1, alle dipendenze operative del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Albiate, mantenendo la dipendenza dal Comune di Triuggio, ente di appartenenza, che gestisce il rapporto agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

2. L'operatore di messo notificatore presta la sua attività nel tempo di lavoro d'obbligo, così come

previsto dall'art.14 del CCNL 22.01.2004.

3. L'individuazione e l'articolazione oraria delle prestazioni del personale di cui al precedente art. 1 è

definita, per le prestazioni rese nell'ambito di ciascun Comune, di comune accordo tra i responsabili

dei servizi dei singoli Enti, nel rispetto del vincolo d'obbligo imposto dalla vigente normativa e con

l'applicazione degli istituti di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa

contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego presso le amministrazioni convenzionate.

ART. 3 - ONERI FINANZIARI

1. Gli oneri finanziari riferiti ai lavoratori utilizzati sono i seguenti:

a. trattamento economico fondamentale in godimento del lavoratore;

b. trattamento accessorio a carico del datore lavoro;

c. oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

ART. 4 - RIPARTO DEGLI ONERI FINANZIARI

1. Per il periodo di presenza del suddetto personale presso il Comune di Albiate, il trattamento economico

fondamentale e gli oneri riflessi saranno corrisposti dal Comune di Triuggio, l'eventuale trattamento

accessorio (se dovuto) per le prestazioni rese sarà invece a carico di ciascun Comune per la parte di

propria competenza.

2. Il Comune di Albiate rimborserà al Comune di Triuggio la quota corrispondente al costo orario del

personale, comprensivo di oneri e per l'utilizzo del mezzo comunale un rimborso chilometrico secondo

le tabelle ACI.

ART. 5 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa,

regolamentare e contrattuale vigente.

per il Comune di Triuggio

per il Comune di Albiate

Commissario Giuseppe La Mendola

Commissario Falci Antonino